



Crisi Ucraina-Russia

Ulteriori misure sanzionatorie della UE

Nota di Aggiornamento

16 marzo 2022

Con il Regolamento 2022/427 del 15 marzo la Ue ha designato 15 nuove persone e 9 nuove entità inserendole nell'allegato I del Regolamento 269/2014 che elenca i soggetti per i quali è disposto il congelamento dei beni e delle proprietà e il divieto di ingresso in UE. Ad oggi, questo elenco ammonta a 893 persone fisiche e 65 società o organismi, per lo più russi, ma anche bielorusi e ucraini. Fra le figure di spicco dell'ultima "designazione" figurano l'oligarca Abramovich, già inserito negli elenchi UK, ed il Presidente della omologa organizzazione russa di Confindustria, la RSPP, Alexander Shokhin.

Con il Regolamento 2022/428, sempre del 15 marzo, vengono ulteriormente inasprite le misure sanzionatorie con disposizioni nei settori dell'energia, del lusso e siderurgico. Vengono aggiunte 12 società controllate dallo Stato con le quali è vietata ogni transazione salvo quelle per le quali sono previste specifiche eccezioni. Viene vietata la fornitura di servizi di credit rating ai residenti in Russia, persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, ad eccezione dei cittadini europei o di quelli titolari di un permesso di soggiorno in uno Stato membro. Vengono infine disposte nuove responsabilità in merito al controllo del sorvolo dello spazio aereo europeo.

Parallelamente ai succitati Regolamenti, sempre il 15 marzo, la Ue ha adottato una dichiarazione politica plurilaterale sulla sospensione delle concessioni commerciali multilaterali alla Russia, sottoscritta dai Paesi del G7 e da alcuni altri membri del WTO.

1. Misure economiche settoriali

Il Regolamento 2022/428 prevede:

(settore dell'energia)

- Il regolamento 833/2014 aveva introdotto una autorizzazione preventiva per l'esportazione dei prodotti dell'allegato II del medesimo regolamento (art. 3). Il reg. 2022/428, ha imposto, sugli stessi prodotti, il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, di beni o tecnologie - originari o meno della Ue - nonché di assistenza tecnica e finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia. I prodotti ai quali si riferisce l'art.3 del Reg. 2022/428, sono quelli riportati nell'allegato II del Reg. 833/2014. Il Reg. 2022/328 ha successivamente introdotto (all'interno del Reg. 833/2014) l'art. 3 *ter* che vieta la vendita di altri beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio dell'allegato X del Reg. 2022/328. Tutte queste disposizioni non riguardano il settore nucleare civile.
- Tali beni o tecnologie vengono definiti dal Reg. 2022/428, che introduce una definizione più ampia e comprensiva del "settore dell'energia" includendo attività che riguardano: *i) prospezione, produzione, distribuzione di petrolio, gas o combustibili fossili solidi e la loro raffinazione; ii) produzione e distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili; iii) apparecchiature per la generazione di energia e produzione di elettricità.*

Pertanto, come già per i prodotti e tecnologie a duplice uso ed i settori dell'aviazione, dello spazio e del settore navale, anche questi beni e tecnologie del settore dell'**energia** vengono esclusi dalle deroghe discrezionali precedentemente previste (fra cui anche i progetti di cooperazione intergovernativa).

- **Le deroghe** ora vigenti per questi beni e tecnologie riguardano due fattispecie: i) *il trasporto di petrolio e gas dalla Russia verso l'Unione*; ii) *le esigenze connesse alla prevenzione o mitigazione di gravi rischi sanitari o ambientali*.
- La **clausola transitoria** per i contratti conclusi prima del 16 marzo - previa notifica alle autorità nazionali con 5 giorni di anticipo - è valida fino al 17 settembre 2022.
- Vigè inoltre un regime di **autorizzazione** con il quale le autorità nazionali competenti possono permettere lo svolgimento delle attività vietate di cui sopra in due casi: i) *per garantire l'approvvigionamento critico all'interno della Ue*; ii) *per uso esclusivo da parte di entità possedute o controllate da persone giuridiche della Ue*.
- Il divieto di **operazioni di acquisizione di partecipazioni, concessione di prestiti, crediti e finanziamenti, costituzione di joint venture e fornitura di servizi di investimento** alle persone fisiche o giuridiche del settore dell'energia operanti in Russia, costituite in base al diritto russo o quello di uno Stato terzo.
- Anche in questo caso, si applica il regime autorizzativo descritto più sopra (*garantire l'approvvigionamento critico all'interno della Ue; uso esclusivo da parte di entità possedute o controllate da persone giuridiche della Ue*).

(settore siderurgico)

- Il divieto di importazione, trasporto e assistenza tecnica e finanziaria in relazione **ai prodotti del ferro e dell'acciaio** prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia ed elencati nell'Allegato XVII del regolamento 2022/428, che ammontano a circa 380 codici a 8 cifre della nomenclatura combinata, fra cui: *fogli e nastri laminati a caldo; fogli laminati a freddo e rivestiti di metallo; lamiere magnetiche; prodotti stagnati; profilati leggeri; laminati mercantili; barre di acciaio inossidabile; profilati di ferro; materiale ferroviario; tubi*.

La **clausola transitoria** per i contratti conclusi prima del 16 marzo è valida fino al 17 giugno 2022.

(settore del lusso)

- Il divieto di esportazione di **prodotti di lusso** di valore unitario maggiore a 300 euro (salve le eccezioni indicate).¹

Le uniche **eccezioni** riguardano le attività connesse alle missioni diplomatiche e alle organizzazioni internazionali.

Per questa fattispecie **non sono previste clausole transitorie**.

2. transazioni con società controllate dallo Stato

- Il divieto di **ogni transazione commerciale con le persone giuridiche partecipate in misura superiore al 50% dalla Russia, dal suo governo, dalla Banca centrale incluse nell'allegato XIX**. Si tratta di imprese attive nei settori aerospazio (aerei ed elicotteri), difesa (autocarri, sistemi di difesa, missili), estrazione, produzione e trasporto di petrolio, cantieri navali, trasporto di idrocarburi. **La clausola transitoria** prevista per i contratti già conclusi prima del 16 marzo è valida fino al 15 maggio 2022.

Il divieto non si applica per le operazioni strettamente necessarie all'importazione verso l'Ue di combustibili fossili (tra cui **carbone, petrolio e gas**) e di **titanio, alluminio, rame, nickel, palladio e minerali ferrosi** e per **progetti nel settore dell'energia al di fuori della Russia** in cui le imprese listate nell'allegato XIX siano azionisti di minoranza.

3. Credit rating e servizi connessi

- Dal 15 aprile è vietato fornire **servizi di credit rating**, e di abbonamento in relazione a queste attività, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ad eccezione dei cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche che hanno un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

¹ Fra i prodotti elencati nell'allegato XVIII figurano: *articoli sportivi e da gioco e per il casinò, cavalli, caviale, tartufi, vini e bevande alcoliche, sigari, profumi, valigie, abbigliamento, tessuti, calzature, tappeti, gioielli, orologi, gemme e metalli preziosi, banconote e monete fuori corso, argenteria, cristalli, elettrodomestici di valore superiore a 750 euro, elettronica per la riproduzione di immagini e suoni di valore superiore a 1.000 euro, veicoli di valore superiore a 50.000 euro, motociclette di valore superiore a 5.000 euro e relativi pezzi di ricambio, strumenti musicali di valore superiore a 1.500 euro.*

4. Soggetti listati

- Vengono aggiunti ulteriori 81 soggetti² ai quali è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, in Russia o per un uso in Russia, **beni e tecnologie a duplice uso, anche nel settore dell'energia, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico** anche non originari dell'Unione.

5. Ulteriori disposizioni

- Vengono rafforzate le disposizioni relative all'elusione consapevole ed intenzionale dei divieti posti dal regime sanzionatorio. Infine, per quanto riguarda **il divieto di sorvolo e atterraggio di aerei russi in Europa**, viene attribuito a Eurocontrol il ruolo di Network manager per la sua attuazione, inclusa la possibilità di rifiutare i piani di volo in conflitto con le norme Ue.

6. Sospensione della clausola della Nazione più Favorita – WTO

Con una Dichiarazione politica³ la Ue annuncia la facoltà di intraprendere le azioni necessarie alla protezione dei propri interessi di sicurezza e di sostegno all'Ucraina. Tali azioni possono comprendere la sospensione del trattamento della nazione più favorita per i prodotti e i servizi russi e l'astensione dai negoziati per l'adesione della Bielorussia. Secondo la clausola in oggetto (MFN - *Most Favoured Nation*), fra i membri del WTO si applica la tariffa minima accordata bilateralmente. Per la sua sospensione sono previste eccezioni per ragioni di sicurezza nazionale. La norma cardine è l'art. XXI GATT⁴, che risale al 1948 e non è mai stata emendata. La Dichiarazione politica si rende necessaria alla luce della giurisprudenza dell'Organizzazione di Ginevra⁵ per attestare che il conflitto in corso mette a rischio la sicurezza della Ue (e degli altri firmatari).

² Fra cui istituti di ricerca, cantieri navali, imprese private e a controllo statale oltre che persone fisiche.

³ Sottoscritta dai Paesi del G7 e da Albania; Australia; Islanda; Corea del Sud; Moldavia; Montenegro; Nuova Zelanda; Macedonia del Nord; Norvegia.
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:WT/GC/244.pdf&Open=True>

⁴ “Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata per: (a) per obbligare una parte contraente a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza; o (b) per impedire ad una parte contraente di intraprendere qualsiasi azione che ritenga necessaria per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza: (i) relativi ai materiali fissili o ai materiali da cui sono derivati; (ii) relativi al traffico di armi, munizioni e strumenti di guerra e al traffico di altre merci e materiali effettuato direttamente o indirettamente per l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; iii) adottate in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali; o (c) per impedire ad una parte contraente di intraprendere un'azione in esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

⁵ Come l'embargo USA a Cuba del 1962, le restrizioni USA alle importazioni dal Nicaragua del 1985, o il boicottaggio dei prodotti israeliani da parte dell'Arabia Saudita del 1970 (che quest'ultima, tuttavia, si rifiutò di discutere in sede GATT per la natura espressamente politica delle misure). I casi maggiormente rilevanti per la Ue sono in particolare: i) le misure adottate

dall'allora CE e dai suoi Stati membri nell'aprile del 1982, insieme a Canada e Australia, contro l'Argentina in occasione dell'invasione militare delle isole Falklands (Malvinas); ii) nel novembre 1991, quando la CE ed i suoi Stati membri adottarono misure commerciali nei confronti della Jugoslavia nell'ambito dei rapporti bilaterali. In entrambi i casi si richiamò il contenuto delle relative Risoluzioni ONU.